

Revisione degli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga¹

1. INTRODUZIONE

Nel 2009 la Commissione ha adottato gli *orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga* ("orientamenti sulle reti a banda larga") che illustrano i criteri di valutazione dell'intervento pubblico a sostegno delle reti a banda larga, conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Il presente documento, che passa brevemente in rassegna il contesto nel quale si iscrive questo documento legislativo e i principali esiti da esso conseguiti, invita le parti interessate a rispondere a un questionario sull'applicazione degli orientamenti. Partendo dalle osservazioni degli Stati membri e dai contributi delle altre parti interessate, la Commissione conta di pubblicare un progetto di revisione degli orientamenti da sottoporre a consultazione pubblica nei primi mesi del 2012 e di adottare una versione rivista degli orientamenti entro il 30 settembre 2012.

2. CONTESTO

2.1. L'Agenda digitale

La Commissione europea ha definito obiettivi molto ambiziosi per lo sviluppo della banda larga perché investimenti intelligenti in infrastrutture veloci e ultraveloci sono essenziali per creare occupazione, innalzare il livello delle prestazioni economiche e mettere a frutto il potenziale competitivo dell'Unione europea nel lungo periodo².

Sottolineando l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione europea, la strategia "Europa 2020"³ individua obiettivi ambiziosi per lo sviluppo della banda larga. Nel 2010 la Commissione europea ha lanciato l'Agenda digitale⁴, un'iniziativa faro nell'ambito della strategia "Europa 2020" che ribadisce l'obiettivo di mettere la banda larga di base a disposizione di tutti i cittadini europei entro il 2013 facendo in modo che, entro il 2020, i) tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbps, e che ii) almeno il 50% delle famiglie europee sia abbonata a Internet con connessioni superiori ai 100 Mbps.

Secondo le stime, gli investimenti necessari per realizzare il primo obiettivo raggiungono i 60 miliardi di euro, mentre per il secondo occorrono fino a 270 miliardi di euro⁵. Gli operatori commerciali costituiscono senza dubbio la prima fonte di investimento, ma è chiaro che gli obiettivi ambiziosi della strategia "Europa 2020" e dell'Agenda digitale non potranno essere realizzati senza un uso razionale dei fondi pubblici⁶. I finanziamenti pubblici e gli aiuti di

¹ GU C 235 del 30.9.2009, pag.7,

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:IT:PDF>.

² Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile della Concorrenza, IP/11/54.

³ EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF>.

⁴ Un'agenda digitale europea, COM (2010) 245 f/2.

⁵ Si veda la comunicazione "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale", <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0472:FIN:IT:PDF>.

⁶ L'Agenda digitale (azione fondamentale 8) fa appello agli Stati membri perché utilizzino i finanziamenti pubblici nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza,

Stato, che completano gli investimenti privati, sono destinati a svolgere un ruolo importante per estendere la banda larga e la copertura delle reti d'accesso di nuova generazione ultraveloci ("NGA") ad aree geografiche dove, con ogni probabilità, gli operatori di mercato saranno restii a fare investimenti commerciali nel prossimo futuro.

2.2. Gli orientamenti sulle reti a banda larga

L'importanza dei finanziamenti pubblici e degli aiuti di Stato in questo settore ha guadagnato terreno dal 2003. A metà decennio, le misure di aiuto di Stato riguardavano essenzialmente progetti localizzati su piccola scala provenienti da uno sparuto gruppo di Stati membri. Dal 2008 a oggi un numero sempre crescente di Stati membri ha riconosciuto l'importanza capitale dell'accesso generalizzato ai servizi a banda larga per lo sviluppo economico e sociale; sono state così elaborate strategie nazionali globali per la banda larga di cui le misure di aiuto sono parte integrante.

Per evitare che i finanziamenti pubblici finiscano per escludere gli investimenti privati dal mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, occorre tuttavia agire con cautela. Gli orientamenti sulle reti a banda larga del 2009 dettano le condizioni per la concessione di finanziamenti pubblici allo sviluppo della banda larga, in linea con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato: codificano una prassi decisionale consolidata della Commissione dal 2003 in materia di reti a banda larga di base, ne estrapolano i principi fondamentali e li applicano al nuovo settore delle reti di accesso di nuova generazione a fibre ottiche ultraveloci ("NGA").

Sul piano strategico, la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e gli orientamenti mirano essenzialmente a: 1) preservare la concorrenza e favorire la nascita di mercati più competitivi e sostenibili nel settore delle comunicazioni elettroniche; 2) evitare che vi siano distorsioni indesiderate della concorrenza, che gli investitori privati siano disincentivati a investire e che le iniziative commerciali si trovino escluse; 3) favorire i consumatori garantendo lo sviluppo rapido e su larga scala delle reti a banda larga; 4) spingere i pubblici poteri a colmare il "divario digitale" in quelle zone dove gli operatori commerciali non sono incentivati a investire; 5) favorire il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi posti dalla strategia "Europa 2020" e dall'Agenda digitale.

Per individuare le zone che possono beneficiare dell'intervento pubblico, gli orientamenti distinguono tra le cosiddette aree "bianche", "grigie" e "nere", a seconda che siano o meno presenti infrastrutture private adeguate. Di norma non si ritengono problematici i finanziamenti pubblici per lo sviluppo di reti a banda larga nelle aree bianche (essenzialmente rurali) sprovviste di infrastrutture adeguate; non sono invece ammessi gli investimenti in aree (densamente popolate) dove esistono già infrastrutture a banda larga concorrenziali (aree nere), mentre i progetti di aiuto di Stato nelle aree grigie necessitano un esame più circostanziato. Un principio analogo si applica agli aiuti di Stato in favore delle reti NGA che vengono valutati in funzione della distinzione tra aree "bianche" NGA, aree "grigie" NGA e aree "nere" NGA⁷.

onde realizzare gli obiettivi in materia di copertura, velocità e diffusione di Internet definiti dalla strategia "Europa 2020".

⁷ Si tratta di formulazioni semplicistiche (bianco/grigio/nero) che servono a rendere più comprensibile la strategia della Commissione in materia. In effetti queste etichette rappresentano i diversi tipi di fallimenti del mercato individuati dal piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato (Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 2009), <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:IT:PDF>.

Quando autorizza una misura di aiuto di Stato, la Commissione verifica che siano soddisfatti una serie di criteri di compatibilità (punto 51 degli orientamenti). Nel caso degli aiuti alle reti NGA, dal momento che il rischio di indurre distorsioni della concorrenza potrebbe essere più elevato (perché, ad esempio, le aree interessate potrebbero essere già servite da infrastrutture a banda larga di base), sono previsti criteri di compatibilità aggiuntivi (illustrati in dettaglio ai punti 73, 75 e 79 degli orientamenti).

2.3. Esiti fin qui raggiunti dagli orientamenti sulle reti a banda larga

Definendo un quadro chiaro e prevedibile sul ruolo degli aiuti di Stato in questo settore, gli orientamenti garantiscono certezza del diritto a tutte le parti interessate. Gli orientamenti hanno aiutato gli Stati membri a elaborare misure di aiuto più consone, consentendo ai servizi della Commissione di accelerare i tempi per il trattamento delle notifiche, il che ha permesso alla Commissione di adottare un numero di decisioni record⁸: tra il 30 settembre 2009 (data di pubblicazione degli orientamenti) e il 31 gennaio 2011, la Commissione ha valutato e approvato, sulla base degli orientamenti, trenta misure di aiuto alle reti a banda larga, autorizzando finanziamenti pubblici favorevoli alla concorrenza per oltre 2,1 miliardi di euro. Stando agli annunci fatti dagli Stati membri, i finanziamenti pubblici stanziati per lo sviluppo della banda larga dovrebbero crescere ulteriormente. Per conseguire gli obiettivi della strategia "Europa 2020" e dell'Agenda digitale, la Commissione prevede inoltre di mobilitare una serie di strumenti finanziari, tra cui i fondi strutturali e regionali (FESR, ERDP, FEASR, TEN, PIE), e di potenziare eventualmente le possibilità di credito (tramite la BEI e i fondi dell'Unione).

2.4. Lo scopo della presente consultazione

Come previsto dalle disposizioni finali, gli orientamenti sulle reti a banda larga devono essere rivisti entro tre anni dalla loro pubblicazione, ovvero entro il 30 settembre 2012. La revisione terrà conto degli importanti sviluppi attualmente in corso dal punto di vista del mercato e sul versante tecnologico e regolamentare.

La presente consultazione intende dare alle parti interessate la possibilità di esprimersi in prima battuta sulle varie questioni sul tappeto. La Commissione si propone di esaminarne attentamente gli esiti al momento di decidere in che misura occorre modificare la normativa in vigore; il testo riveduto sarà sottoposto a consultazione pubblica prima dell'adozione.

3. COME CONTRIBUIRE ALLA CONSULTAZIONE

Le parti interessate sono invitate a rispondere al questionario in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Considerato che la traduzione da alcune lingue ufficiali può occasionare ritardi, saranno particolarmente apprezzate le risposte in una delle lingue di lavoro della Commissione (inglese, francese o tedesco). Sono inoltre beneaccetti eventuali commenti che vadano oltre l'ambito del questionario. Se possibile, si prega di motivare le risposte e le argomentazioni portando ad esempio regimi di aiuti di Stato per le reti a banda larga o altre misure di finanziamento pubblico di cui si ha conoscenza.

Il termine ultimo per le risposte è il 31 agosto 2011.

⁸ Si vedano i comunicati della Commissione [MEMO/10/31](#) e [IP/11/54](#).

Le risposte dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: comp-broadband-guidelines@ec.europa.eu.

La DG COMP prevede di rendere le risposte pubblicamente consultabili sul sito Internet: (http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_broadband_guidelines/index_en.html).

Se si desidera mantenere il riserbo sulla propria identità o su alcune delle risposte fornite occorrerà quindi indicarlo esplicitamente, fornendo al tempo stesso una versione non riservata del questionario. In assenza di indicazioni in tal senso, la DG COMP presumerà che le risposte trasmesse non contengano informazioni confidenziali e possano essere pubblicate integralmente.

QUESTIONARIO PER LE PARTI INTERESSATE

1. DOMANDE DI CARATTERE GENERALE

- 1.1. Si è mai partecipato a progetti di finanziamento pubblico per l'introduzione delle reti a banda larga (ad esempio, in veste di beneficiario degli aiuti, soggetto interessato all'accesso, cliente della rete oggetto del finanziamento, ecc.)? In caso di risposta affermativa, si prega di evidenziare i risultati principali, le difficoltà e le questioni che si ritengono importanti ai fini della modifica degli orientamenti. Per chi abbia familiarità con più progetti in materia di banda larga finanziati mediante aiuti di Stato, si segnalino i principali punti di forza e di debolezza dei vari progetti.
- 1.2. Come si considera in generale la politica della Commissione nel settore degli aiuti di Stato a favore della banda larga? Gli orientamenti in vigore sono riusciti a conseguire gli obiettivi strategici della Commissione richiamati nella precedente sezione 2.2? È stato possibile conciliare, da un lato, la promozione degli investimenti nei servizi di base a banda larga e le reti NGA, dall'altro la limitazione di eventuali distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento pubblico?
- 1.3. Quali principali sviluppi tecnologici, di mercato e normativi registrati nel settore a decorrere dal 2009 andrebbero considerati nei nuovi orientamenti sulla banda larga e dovrebbero influenzarne il contenuto?

2. OGGETTO DEGLI AIUTI

L'attuale versione degli orientamenti distingue tra i servizi di base a banda larga e le reti NGA, quali oggetto delle misure di sostegno statale.

- 2.1. Si ritiene che tale distinzione sia giustificata alla luce degli attuali sviluppi economici, tecnologici e normativi nel settore?
- 2.2. Si riterrebbe utile dedicare apposite sezioni degli orientamenti alle norme e alle condizioni applicabili all'utilizzo di aiuti pubblici per finanziare elementi infrastrutturali specifici (ad esempio, condotte, fibra inattiva, reti cablate, ecc.) o per altre attività connesse con l'installazione della rete a banda larga (costi d'ingegneria civile, ammodernamento del cablaggio interno, ecc.)?

In linea con la raccomandazione relativa alle NGA⁹, il punto 53 degli orientamenti sulla banda larga definisce le reti d'accesso di nuova generazione ad altissima velocità ("NGA") nel modo seguente: *"Le NGA sono reti d'accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi d'accesso in banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame esistenti."*

- 2.3. Si ritiene che tale definizione sia tuttora adeguata? In altre parole, a questo stadio di sviluppo tecnologico e di mercato, si ritiene che nella definizione di reti NGA debbano rientrare, oltre alle reti fisse, principalmente a fibre ottiche, anche eventuali altre

⁹ 2010/572/UE: Raccomandazione della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) - C(2010) 6223.

tecnologie a banda larga? Si prega di fornire una risposta circostanziata, con dettagli ed esempi di utilizzi commerciali.

- 2.4. Si ritiene che la Commissione debba sostituire l'attuale definizione qualitativa delle reti NGA (vale a dire, principalmente soluzioni a fibre ottiche) con una più quantitativa (ad esempio, stabilendo soglie specifiche per le velocità di caricamento/scaricamento, ovvero introducendo eventuali altri criteri tecnologici)? Si prega di fornire una risposta circostanziata.

3. AREE BENEFICIARIE DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Gli orientamenti sulla banda larga definiscono le cosiddette aree "bianche", "grigie" e "nera", a seconda che esse siano già dotate di infrastrutture private adeguate.

- 3.1. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito dei regimi riguardanti la banda larga oggetto di aiuti di Stato, si ritiene che altri criteri (ad esempio, le velocità di caricamento/scaricamento o altri requisiti tecnologici, normativi o di mercato) siano pertinenti per identificare le aree con una copertura a banda larga inadeguata? Si ritiene che considerare "bianca" un'area che non dispone di una velocità minima (di scaricamento) di 2 Mbps a prezzi accessibili sia un criterio adeguato?

Per garantire una limitazione delle eventuali distorsioni della concorrenza, gli orientamenti distinguono tra vari tipi di "aree bianche NGA", a seconda delle infrastrutture di banda larga di base esistenti (bianca NGA/bianca di base, cfr. punto 79; bianca NGA/grigia di base, cfr. punto 73; bianca NGA/nera di base, cfr. sezione 3.4.4.).

- 3.2. Sulla base della propria esperienza, tale distinzione – e le conseguenti differenze tra le condizioni di compatibilità applicabili – ha contribuito a tutelare la concorrenza e gli incentivi agli investimenti privati?

Gli orientamenti prevedono che i piani di investimento degli operatori privati nei prossimi tre anni siano presi in considerazione all'atto della definizione delle aree interessate dall'intervento pubblico (cfr. nota 31).

- 3.3. Si ritiene che il periodo di tre anni previsto sia ancora un orizzonte temporale appropriato? Quali prove possono essere addotte dagli operatori privati a dimostrazione dei loro piani di investimento in una data area?

4. CRITERI GENERALI DI COMPATIBILITÀ

Al punto 51, gli orientamenti elencano i criteri generali di compatibilità che tutte le misure di aiuto di Stato concernenti la banda larga sono tenute a soddisfare.

- 4.1. Sulla base della propria esperienza, si ritiene che tali condizioni abbiano raggiunto il loro obiettivo di favorire gli investimenti, tutelare gli incentivi agli investimenti privati e promuovere una reale concorrenza nelle reti oggetto di finanziamenti?

Al punto 51, lettera e), gli orientamenti incoraggiano gli Stati membri a utilizzare le infrastrutture esistenti onde evitare duplicazioni di risorse e ridurre l'importo degli aiuti, senza per questo concedere un indebito vantaggio agli operatori già presenti sul mercato (di norma, già dotati di numerose infrastrutture).

4.2. Si possono citare esperienze o esempi circa l'applicazione di questa condizione? Per poter essere efficace nel raggiungere il proprio obiettivo, come dovrebbe essere applicata tale condizione dal punto di vista pratico? In quali casi si ritiene che poter accedere alle infrastrutture degli operatori esistenti in linea con il quadro normativo applicabile dia garanzie sufficienti?

5. AIUTI ALLE RETI D'ACCESSO DI NUOVA GENERAZIONE

Gli orientamenti prevedono che le reti NGA che fruiscono di aiuti di Stato consentano un accesso effettivo e completamente disaggregato, nonché tutti i vari tipi di accesso alla rete che possono essere richiesti dagli operatori (cfr. punto 79).

5.1. Si è avuto modo di sperimentare la regola dell'"accesso aperto" (accesso effettivo e completamente disaggregato) prevista dagli orientamenti in caso di reti NGA che fruiscono di finanziamenti? Si citino eventuali esempi di difficoltà o controversie e di buone prassi.

5.2. È opportuno esigere dal beneficiario dell'aiuto tutti i prodotti di accesso tecnologicamente possibili per compensare il vantaggio ottenuto mediante i finanziamenti pubblici? Si ritiene che in alcuni casi certe soluzioni di accesso possano risultare superflue (ad esempio, l'accesso alle condotte e alla fibra inattiva) e che, pertanto, non sia necessario imporle in qualunque circostanza per garantire un livello di concorrenza sufficiente? Si ritiene necessario effettuare anche una valutazione della proporzionalità analoga a quella prevista dal quadro normativo in vigore per le comunicazioni elettroniche¹⁰ e imporre solo un pacchetto minimo di soluzioni di accesso, per poter conseguire l'obiettivo di un aumento della concorrenza e di una limitazione delle distorsioni derivanti dall'intervento pubblico? In caso di risposta affermativa, si fornisca una spiegazione dettagliata.

Come precisato al punto 79, l'obbligo per il beneficiario dell'aiuto di garantire l'accesso all'ingrosso dovrebbe durare almeno sette anni – fatto salvo ogni altro obbligo normativo.

5.3. Si ritiene che questo lasso di tempo sia adeguato per garantire la concorrenza nelle aree interessate senza scoraggiare gli investimenti privati? Sarebbe giustificato imporre un periodo più lungo, ad esempio in caso di prodotti di accesso passivi (quali le condotte)? In caso di risposta affermativa, si fornisca una spiegazione dettagliata.

Gli orientamenti esprimono una preferenza per le reti a fibre multiple: *"A tale riguardo, si deve osservare che una struttura "a fibre multiple" permette soluzioni d'accesso completamente indipendenti, tali da fornire servizi a banda larga super veloci e favorire pertanto una concorrenza sostenibile nel lungo periodo. Inoltre, lo sviluppo di reti NGA basate su linee a fibre multiple consente sia topologie punto a punto (point-to-point) che topologie punto-multi punto (point-to-multipoint) e, pertanto, è neutro sotto il profilo tecnologico."*

5.4. Si illustri la propria esperienza in materia di infrastrutture a fibre multiple. Lo sviluppo di reti a fibre multiple in zone rurali potrebbe non risultare giustificabile dal punto di vista economico? Diversamente, si ritiene che le infrastrutture a fibre multiple siano un

¹⁰ Cfr.: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/124216a_it.htm.

investimento essenziale per realizzare la concorrenza nella zona interessata, nel lungo periodo?

Pur essendo considerate generalmente come scelte tecnologiche più costose, alcune tipologie di strutture di rete (ad esempio, le reti FTTH/P2P) sono ritenute migliori nel promuovere la concorrenza, poiché consentono un accesso pieno e completamente disaggregato (rispetto, ad esempio, all'infrastruttura FTTH/GPON).

5.5. Si è mai partecipato a progetti riguardanti le NGA? Si è mai richiesto un accesso completamente disaggregato, eventualmente su infrastrutture tecnologiche diverse? Si prega di fornire esempi di buone prassi nell'uso dell'una o dell'altra tecnologia.

5.6. Oltre alle condizioni di cui ai punti 75 e 79, si ritiene che le imprese beneficiarie che costruiscono reti NGA usufruendo di aiuti di Stato debbano rispettare altri requisiti per aumentare la concorrenza e limitare le distorsioni derivanti dall'intervento pubblico?

6. RUOLO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE ("ANR")

Gli orientamenti prevedono che le ANR svolgano un ruolo importante nell'aiutare le autorità erogatrici dell'aiuto a definire le condizioni per l'accesso all'ingrosso. Secondo quanto stabilito al punto 79, "nel definire le condizioni d'accesso all'ingrosso alla rete, è necessario che gli Stati membri consultino la competente autorità nazionale di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione continueranno, in futuro, a produrre regolamentazione ex ante o a monitorare molto attentamente le condizioni concorrenziali del mercato della banda larga nella sua globalità, adottando, se del caso, le necessarie misure correttive previste dal quadro normativo vigente. Di conseguenza, chiedendo alle autorità di regolamentazione di approvare o stabilire le condizioni di accesso in forza della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri potranno garantire l'applicazione di condizioni di accesso uniformi o almeno simili su tutti i mercati della banda larga individuati dalla competente autorità."

6.1. Come si ritiene possa concretizzarsi l'aiuto delle ANR alle autorità (nazionali o locali) relativamente alle loro misure di aiuto statale in materia di banda larga? È opportuno che le ANR debbano sempre approvare le condizioni d'accesso? Si ritiene debbano essere introdotte limitazioni al coinvolgimento delle ANR nelle misure di aiuto statale in materia di banda larga? Qualora si sia partecipato direttamente a progetti di aiuto, si sono riscontrate differenze nel caso in cui le condizioni d'accesso erano imposte come misura normativa e non come obbligo derivante dalle norme sugli aiuti di Stato?

In numerosi casi di aiuto di Stato, le ANR si sono adoperate per risolvere eventuali controversie emerse tra l'operatore della rete beneficiaria e chi ne chiedeva l'accesso.

6.2. Sulla base della propria esperienza, si è mai verificata una situazione del genere? Come si considera il ruolo delle ANR nel risolvere le controversie tra l'operatore della rete beneficiaria e chi ne chiedeva l'accesso?

7. TRASPARENZA DELLE MISURE DI AIUTO STATALE

Secondo la prassi consolidata della Commissione in questo settore, le autorità erogatrici devono scambiare con le parti interessate tutte le informazioni importanti relative ai regimi

d'aiuto. Sono inoltre tenute a pubblicare, in una pagina web centralizzata, le informazioni topografiche sulle aree interessate, nonché sull'aiuto di Stato previsto, garantendo nel contempo che tutte le informazioni restino accessibili per almeno un mese, così da permettere a eventuali terzi di formulare osservazioni. Le procedure d'appalto per la concessione dell'aiuto devono svolgersi in linea con i principi enunciati dalle direttive UE sugli appalti pubblici¹¹, rispettando tutte le condizioni in materia di trasparenza e non discriminazione.

7.1. Si ritiene che le informazioni rese disponibili nei modi sopra descritti siano in grado di garantire la trasparenza? Si intendono formulare suggerimenti su eventuali altre modalità di miglioramento della trasparenza dei regimi di aiuto di Stato in materia di banda larga? Si prega di segnalare, se del caso, esempi di buone prassi per quanto concerne la trasmissione delle informazioni sugli aiuti di Stato in materia di banda larga effettuata ai vari stadi della procedura.

8. ALTRI PUNTI

Numerosi Stati membri hanno chiesto una separazione verticale per le reti oggetto di finanziamento (l'operatore all'ingrosso della rete si impegna a non occuparsi di servizi al dettaglio) al fine di evitare il rischio di discriminazione, sostenere la concorrenza e migliorare i tassi di utilizzo a seguito dell'intervento pubblico¹².

8.1. Quali sarebbero i costi e i benefici dell'introduzione di tale condizione? In quali casi si ritiene che la separazione verticale sia un rimedio efficace?

Alcune autorità pubbliche sostengono la necessità di un "ruolo strategico" dello Stato nel settore della banda larga per poter conseguire i loro obiettivi socioeconomici. Nella maggior parte dei casi, ciò si traduce nella scelta di far rimanere le reti a banda larga oggetto di finanziamenti (principalmente elementi infrastrutturali passivi, quali condotte, pozzetti e fibra inattiva) di proprietà pubblica, mentre la gestione all'ingrosso e al dettaglio delle reti è appaltata a operatori privati.

8.2. In quali casi si riterrebbe giustificata la proprietà pubblica? Quali sarebbero i vantaggi e/o gli svantaggi della proprietà pubblica dell'infrastruttura di rete?

9. MISURE CHE NON COSTITUISCONO AIUTO: MEIP E SIEG

Gli orientamenti forniscono chiarimenti sulle misure in materia di banda larga alle quali non si applicano le norme sugli aiuti di Stato, in particolare quando il finanziamento pubblico per lo sviluppo della banda larga avviene a condizioni di mercato (principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, di seguito "MEIP", "Market Economy Investor Principle", sezione 2.2.1. degli orientamenti) e quando gli Stati membri ritengono che la fornitura di una rete a banda larga debba essere considerata come un servizio di interesse economico generale (servizio di interesse economico generale, di seguito "SIEG", sezione 2.2.2. degli orientamenti).

¹¹ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

¹² Cfr. esempi di decisioni della Commissione nei casi N407/2009 Fibre ottiche, Catalogna (Xarxa Oberta), Spagna, N183/2009 Progetto RAIN, Lituania o N196/2010 Progetto EstWin, Estonia.

- 9.1. Si possono citare esempi di utilizzo di "strumenti MEIP" o "SIEG" nei paesi europei?
- 9.2. Si ritiene sufficiente il livello di dettaglio attualmente fornito dagli orientamenti in merito a MEIP o SIEG? Se del caso, formulare osservazioni in merito all'applicabilità di dette disposizioni.
- 9.3. Gli orientamenti insistono su una definizione rigorosa di ciò che può configurarsi come SIEG nel settore liberalizzato delle telecomunicazioni (carattere universale e obbligatorio, rete neutra ed aperta, separazione dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, ecc.). Si sono incontrate particolari difficoltà nell'attuare questo tipo di misure?
- 9.4. Si considera opportuno che per i SIEG si richiedano tutti i prodotti d'accesso tecnologicamente possibili, oppure si ritiene che, in alcuni casi, certe soluzioni di accesso possono risultare superflue (ad esempio, l'accesso alle condotte e alla fibra inattiva) e che, pertanto, non è necessario imporle per garantire un livello di concorrenza sufficiente? In caso di risposta affermativa, si fornisca una spiegazione dettagliata.

10. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

- 10.1. Si prega di segnalare e spiegare eventuali altre questioni pertinenti riguardanti gli orientamenti sulla banda larga.